

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 34 / 2021

09/06/2021

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente RICCA Davide, le Consigliere ed i Consiglieri:

AIME Luca	GIARETTO Massimo	PALUMBO Antonio
BORELLO Rosario	LOI CARTA Alberto	PARMENTOLA Paola
D'AGOSTINO Lorenzo	LUPI Alessandro	PASQUALI Raffaella
D'ALESSIO Luca	MARRAS Oliviero	PERA Dario
DELPERO Stefano	MIANO Massimiliano	PETRACIN Noemi
DEMASI Andrea	MONTARULI Augusto	
GERMANO Lucia	PAGLIERO Giovanni	
	Giuseppe	

In totale, con il Presidente, n. 20 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:

BERNO Fulvio - FICHERA Maria - FRANCONI Vittorio - GUGGINO Michele Antonio - OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad

Con la partecipazione del Segretario RAPIZZI Piera.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.8 - FESTE DI VIA - PROROGA REGIME TRANSITORIO EDIZIONE I SEMESTRE 2021 – PROGETTI FESTE DI VIA "BORGO PO"; "NUOVA GUALA";. VARIAZIONE DATE FESTE DI VIA ASSOCIAZIONI COMMERCIANTE "BORGO PO", "CORSO TRAIANO" E NUOVA GUALA"; APPROVAZIONE.

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; e anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un'occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Con il Regolamento Comunale delle Feste di Via, n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. mecc. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014, la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte all'Albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 ottobre 2018 mecc. n. 2018 03729/002 è stata approvato il testo del nuovo art. 5 bis del Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 recante "Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del Regolamento del Decentramento" per effetto del quale le Circoscrizioni che hanno riportato una sensibile estensione territoriale a causa dell'accorpamento del territorio di due Circoscrizioni come avvenuto per la Circoscrizione scrivente, possono formulare richiesta alla Città di svolgimento di una ulteriore Festa di Via per un massimo di concessione di sei deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 18 Feste di Via all'anno per Circoscrizione, in deroga al principio del limite di una Festa di Via per Associazione.

Il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento delle Feste di Via, stabilisce norme procedurali, prevedendo che le Circoscrizioni comunichino alla Direzione Commercio e Attività Produttive entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che, qualora la programmazione comunicata sia rispondente alle norme del Regolamento, la Giunta Comunale ne prenda atto con apposita deliberazione.

Considerato l'attuale contesto emergenziale, posto che le Circoscrizioni hanno rilevato la necessità di spostare i termini per il deposito della calendarizzazione, e occorrendo consentire la ripresa delle attività commerciali nel modo più semplice e repentino possibile, il Consiglio Comunale approvando il provvedimento n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, "Regolamento Comunale n. 366 Feste di Via regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020. Approvazione", ha ritenuto di intervenire integrando il dettato del Regolamento con una disposizione speciale avente validità solo per l'anno 2020, tesa a consentire che le Circoscrizioni possano, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-novembre 2020, con l'unico vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, ad eccezione delle Circoscrizioni che rientrano in quanto disposto dall'art. 5/bis del Regolamento n. 366 "Feste di Via" e, fermo restando che l'effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

Stante la situazione pandemica in continua e incerta evoluzione, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prorogare il regime transitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 2020 (mecc.2020 01231/016) e pertanto, con successiva deliberazione del 1 febbraio

2021, n. Del 55/2021 “Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via. Proroga regime transitorio per edizioni del primo semestre 2021. Approvazione”, il Consiglio Comunale ha approvato la proroga del regime transitorio, a valere dal primo semestre dell'anno 2021, così come è avvenuto per il secondo semestre 2020.

Il sopra richiamato provvedimento ha consentito alle Circoscrizioni nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato di provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo gennaio-giugno 2021, confermando tra gli altri che l'effettuazione di ogni festa deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”.

Le Associazioni di Via del territorio hanno quindi manifestato l'interesse a svolgere le Feste di Via comunicando alla Circoscrizione la data scelta, la denominazione della stessa e l'area di svolgimento, per l'inserimento nella programmazione del primo semestre 2021 e con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione DELCI8 13/2021 del 24/2/2021 è stata approvata “La calendarizzazione delle attività di promozione commerciale delle feste di via primo semestre anno 2021. Regime transitorio”.

Sono pervenute alla Circoscrizione le proposte progettuali per la realizzazione delle Feste di Via, presentate rispettivamente dall'Associazione di Via “Borgo Po” nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria e dall'Associazione di Via “Nuova Guala” nella persona del Presidente sig.ra Costa Doranna.

Con istanza pervenuta in data 18 maggio 2021 prot. n. 1811, e integrazioni del 27 maggio 2021 ns. prot. 1987 e del 3 giugno 2021 ns. prot. 2080 l'Associazione Borgo Po, nella persona del Presidente Chiappero Vittoria con sede legale in Torino, Via Santorre di Santarosa, 1 bis, C.F.: 97649510019, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via non festiva in orario serale dalle ore 20 alle ore 24 per il giorno 18 giugno p.v. denominata “La Notte della birra artigianale” che interesserà via Monferrato come da planimetria allegata. (All. 1).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Borgo Po, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 14 esercizi di commercio in sede fissa e 20 operatori commerciali su area pubblica.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a).

All'iniziativa non è prevista la partecipazione di O.P.I. e/o di Hobbisti.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 125 di cui mq. 45 commerciali e di mq. 80 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 20,00 alle ore 24,00, con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 19,00 alle 24,00 nel tratto di via Santorre di Santarosa da inizio corso Casale fino a via Cosmo.

In questo evento nel borgo è previsto un percorso di degustazione dedicato al settore della birra, saranno presenti i birrifici artigianali che realizzano birre di altissima qualità curandone il processo produttivo dal luppolo all'imbottigliamento. Faranno da accompagnatori nel percorso di degustazione il meglio dei produttori artigianali del settore food, dai maestri del gusto proponendo diversi menù in abbinamento alle birre piemontesi. Saranno presenti iniziative organizzate dagli stessi negozianti, degustazioni food & beverage creando un'area in cui dare vita a dibattiti sul tema coinvolgendo esperti di settore, giornalisti, associazioni e consorzi.

L'Associazione per questa manifestazione ha calcolato che gli indicatori di effettiva ricaduta sul territorio passeranno dall'informazione e la cultura della birra piemontese che comporterà il

coinvolgimento delle attività in sede fissa della zona perchè grazie a questa iniziativa verrà attratta nuova nel borgo.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e s.m.i. con particolare riguardo alla Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 55/2021 del 1 febbraio 2021 e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa come proposta in progetto.

Con istanza pervenuta in data 21 maggio 2021 prot. n. 1860-1861 e successive integrazioni del 28 maggio 2021 prot. 2013 e del 1 giugno 2021 ns. prot. 2079, l'Associazione Nuova Guala nella persona del Presidente Costa Doranna, con sede legale in Torino, p.zza Guala 135, C. F.: 97711810016, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via non festiva in orario serale dalle ore 20,00 alle ore 24,00 per il giorno 23 giugno p.v. denominata "Notte Bianca i favolosi anni '70"; l'iniziativa interesserà via Guala nel tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala, via Piobesi nel tratto compreso tra piazza Guala e via Bartoli, via Piobesi nel tratto compreso tra piazza Guala e piazza Guala.

Con nota ns. prot. n. 1849 del 20 maggio 2021, l'Associazione "Nuova Guala" ha richiesto il rinvio della data calendarizzata il 13 giugno 2021 al 11 luglio 2021.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Nuova Guala, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 15 operatori commerciali su area pubblica, 5 artigiani, produttori agricoli, 20 operatori del proprio ingegno, oltre a 2 associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

La partecipazione degli O.P.I. e/o degli Hobbisti non viene contemplata nel numero degli operatori commerciali su area pubblica, come previsto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1000 di cui mq. 495 commerciali e di mq. 505 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 20,00 alle ore 24,00 con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 19,00 alle 24,00.

L'Associazione Nuova Guala come soggetto promotore ha l'obiettivo di svolgere una manifestazione intitolata "Notte bianca i favolosi anni '70" per attirare nel borgo gente da tutta la città e coinvolgere tutti i commercianti presenti al fine di riscoprire il senso di appartenenza alla zona attraverso l'allestimento delle proprie vetrine con nuove idee. Verranno posizionati in diversi punti della via postazioni con diverse attrazioni, esibizioni delle scuole di ballo, punti di animazione con alcuni stili musicali, un piccolo luna park per i più piccoli e punti di food con prodotti innovativi delle attività di ristorazione presenti nel borgo.

L'Associazione per questa manifestazione ha calcolato che gli indicatori economici di effettiva ricaduta sul territorio riguarderanno i commercianti attraverso il passaggio di un flusso di persone notevolmente maggiore rispetto ad ogni altra iniziativa.

Sempre l'Associazione Commercianti Nuova Guala, in data 20 maggio 2021 prot. n. 1849 ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via da svolgersi il giorno 13 giugno 2021 dalle 9,00 alle 19,30 denominata "Ciak Via Guala...Buona la prima" che interesserà Via Guala nel tratto compreso tra Corso Traiano e Piazza Guala, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala e Via Bartoli, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala, Piazza Guala, come da planimetria allegata (All.3).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Nuova Guala, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno e 4 fondazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1000 di cui mq. 675 commerciali e di mq. 325 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,30 con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 20,00.

L'Associazione Nuova Guala come soggetto promotore ha l'obiettivo, attraverso la manifestazione e in occasione del ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole di trasformare la via in un grosso set cinematografico per richiamare gente nuova nel borgo e consolidare il rapporto con i clienti. Saranno presenti lungo la via piccoli set cinematografici, dove artisti e attori professionisti improvviseranno scene ispirate a film e musical famosi. Inoltre, lungo la via pittori, scultori e fotografi potranno esporre opere ispirate a film e/o a parti teatrali e nel contempo flash mob completeranno le animazioni.

La Circoscrizione 8 ha approvato, con deliberazione del Consiglio Circostrizionale DELCI8 n. 27 del 5 maggio 2021, lo svolgimento di due iniziative, quella dell'Associazione Borgo Po "Festa di Primavera" e quella dell'Associazione Corso Traiano "Traiano in bancarella", entrambe da svolgersi il giorno 16 maggio.

Successivamente, in data 11 maggio u.s., è pervenuta una mail dell'Assessorato al Commercio che si è pronunciato circa l'interpretazione del D.L. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." del 22 aprile 2021, decreto legge allora in vigore, ritenendo che le Feste di Via non potessero svolgersi fino alla data del 15 giugno, così come previsto dal decreto, in quanto iniziative da assimilare alle fiere di cui all'art. 7 comma 1, sempre dello stesso decreto.

La Circoscrizione, pur non condividendo tale posizione, in quanto le Feste di Via non sono da configurarsi come fiere o manifestazioni di particolare rilevanza, ma sono iniziative programmate, periodiche, che si svolgono ogni anno, sempre nello stesso ambito a sostegno delle politiche commerciali di prossimità, ha preso atto della necessità di attendere delle precisazioni da parte della Cabina di Regia che sarebbero pervenute a seguito di istanza inoltrata dall'Assessore al Commercio alla Prefettura, con il compito per la Prefettura di porre il quesito alla Cabina di Regia; nelle more di tali precisazioni non è stato possibile procedere allo svolgimento delle iniziative già deliberate dal Consiglio di Circoscrizione dell'Associazione Borgo Po e dell'Associazione Corso Traiano, programmate per il 16 maggio 2021; oltre a queste due Feste di Via, anche l'Associazione Nuova Guala ha presentato istanza pervenuta lo scorso 20 maggio 2021 ns. prot. n. 1849 per lo svolgimento di una Festa di Via da svolgersi nella data calendarizzata del 13 giugno che non potrà svolgersi per gli stessi motivi.

In data 18 maggio 2021 è stato approvato il D.L. n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", che prevede, tra gli altri, la possibilità di svolgere commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti con decorrenza dal 15 giugno p.v., superando quindi la necessità di attendere le indicazioni dalla Cabina di Regia.

Pertanto le date calendarizzate delle iniziative delle Associazioni "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala" sono da modificare e si intendono pienamente rientranti nelle previsioni di cui all'art. 5 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via.

L'accoglimento delle variazioni delle data delle manifestazione sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio, all'emergenza sanitaria in atto e ai tempi funzionali volti a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

- L'Associazione di Via "Borgo Po", con sede legale in Torino, Via Santorre di Santarosa 1 bis,

C.F.: 97649510019, nella persona del suo Presidente sig.ra Chiappero Vittoria, con nota ns. prot. n. 1837 del 19 maggio 2021, ha richiesto di spostare la data della Festa di Via già calendarizzata il giorno 16 maggio 2021 al 20 giugno 2021.

- L'Associazione di Via "Corso Traiano", con sede legale in Corso Traiano 101, bis, C.F.: 97832460014, nella persona del suo Presidente sig. Gioia Vito, con nota ns. prot. n. 1909 del 25 maggio 2021, ha richiesto di spostare la data della Festa di Via già calendarizzata il giorno 16 maggio 2021 al 27 giugno 2021.
- L'Associazione di Via "Nuova Guala" con sede legale in piazza Guala 135, C.F.: 97711810016, nella persona del suo Presidente sig.ra Costa Doranna, con nota del 20 maggio 2021 ns. prot. 1849, ha richiesto di spostare la data della Festa di Via già calendarizzata il giorno 13 giugno 2021 al 11 luglio 2021.

Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al ricevimento delle integrazioni richieste.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nella prima Commissione di Lavoro del 27 maggio 2021 e del 1 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente per oggetto: "Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020, approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 55/2021 del 1 febbraio 2021, avente per oggetto: " Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, proroga regime transitorio per edizioni del primo semestre 2021, approvazione";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014 e s.m.i.,

- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione "Borgo Po" nella persona del suo Presidente sig.ra Vittoria Chiappero, C.F.: 97649510019 con sede legale in via Santorre di Santarosa 1 bis, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 16 maggio 2021 al 20 giugno 2021;
- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione "Corso Traiano" nella persona del suo Presidente sig. Vito Gioia, C.F.: 97832460014 con sede legale in corso Traiano 101/c, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 16 maggio 2021 al 27 giugno 2021;
- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione "Nuova Guala" nella persona del suo Presidente sig. Costa Doranna, C.F.: 97711810016 con sede legale in piazza Guala 135 bis, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 13 giugno 2021 all'11 luglio 2021;
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via non festiva in orario serale, dalle ore 20 alle ore 24, per il giorno 18 giugno 2021 denominata "La Notte della birra artigianale" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria con sede legale in Torino via Santorre di Santarosa 1/bis C.F.: 97649510019 che interesserà Via Monferrato come da planimetria allegata. (All. 1)
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di via non festiva in orario serale, dalle ore 20 alle ore 24, per il giorno 23 giugno 2021 denominata "Notte Bianca i favolosi anni '70", presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede legale in Torino p.zza Guala 135, C.F.: 97711810016, che interesserà via Guala tratto compreso tra corso Traiano e p.zza Guala, via Piobesi tratto compreso tra p.zza Guala e via Bartoli, via Piobesi e piazza Guala come da planimetria allegata (All.2);
- di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via il giorno 11 luglio 2021 dalle 9,00 alle 19,30 denominata " Ciak Via Guala...Buona la prima" presentato dall'Associazione Commercianti "Nuova Guala", nella persona del Presidente Costa Doranna, con sede legale in Torino, Piazza Guala 135 bis, C.F.: 97711810016, che interesserà Via Guala nel tratto compreso tra Corso Traiano e Piazza Guala, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala e Via Bartoli, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala, Piazza Guala, come da planimetria allegata.

(All.3);

- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", aggiornate in ultimo in seguito all'approvazione del D.L. n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19." del 18 maggio 2021 a cui sono seguite le Linee Guida "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate lo scorso 20 maggio, che dovranno essere rispettate, oltre al rispetto di eventuali altre prescrizioni emanate dalle Autorità competenti;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala, quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, dichiarando di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, impegnandosi nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente alla normativa vigente e al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 18 giugno, 20 giugno, 23 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione, l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle

condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della “Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche” di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
- di inviare la presente determinazione all'Assessorato Commercio, Direzione Commercio al Settore Viabilità, al Settore Suolo Pubblico e al Corpo di Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza necessari all'ottenimento da parte delle Associazioni sopra esposti dei permessi necessari per il corretto svolgimento dell'evento.
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a dare comunicazione alla sezione del Corpo di Polizia Municipale competente affinché vengano effettuati i controlli come previsti dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione espressa per appello nominale il cui esito risulta come segue:

Presenti 20

Votanti 20

Voti favorevoli 20

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014 e s.m.i.,

- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione “Borgo Po” nella persona del suo Presidente sig.ra Vittoria Chiappero, C.F.: 97649510019 con sede legale in via Santorre di Santarosa 1 bis, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 16 maggio 2021 al 20 giugno 2021;
- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione “Corso Traiano” nella persona del suo

- Presidente sig. Vito Gioia, C.F.: 97832460014 con sede legale in corso Traiano 101/c, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 16 maggio 2021 al 27 giugno 2021;
- di approvare, la richiesta presentata dall'Associazione "Nuova Guala" nella persona del suo Presidente sig. Costa Doranna, C.F.: 97711810016 con sede legale in piazza Guala 135 bis, di rinvio della data della Festa di Via calendarizzata il 13 giugno 2021 all'11 luglio 2021;
 - di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via non festiva in orario serale, dalle ore 20 alle ore 24, per il giorno 18 giugno 2021 denominata "La Notte della birra artigianale" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria con sede legale in Torino via Santorre di Santarosa 1/bis C.F.: 97649510019 che interesserà Via Monferrato come da planimetria allegata. (All. 1)
 - di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di via non festiva in orario serale, dalle ore 20 alle ore 24, per il giorno 23 giugno 2021 denominata "Notte Bianca i favolosi anni '70", presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede legale in Torino p.zza Guala 135, C.F.: 97711810016, che interesserà via Guala tratto compreso tra corso Traiano e p.zza Guala, via Piobesi tratto compreso tra p.zza Guala e via Bartoli, via Piobesi e piazza Guala come da planimetria allegata (All.2);
 - di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via il giorno 11 luglio 2021 dalle 9,00 alle 19,30 denominata " Ciak Via Guala...Buona la prima" presentato dall'Associazione Commercianti "Nuova Guala", nella persona del Presidente Costa Doranna, con sede legale in Torino, Piazza Guala 135 bis, C.F.: 97711810016, che interesserà Via Guala nel tratto compreso tra Corso Traiano e Piazza Guala, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala e Via Bartoli, Via Piobesi nel tratto compreso tra Piazza Guala, Piazza Guala, come da planimetria allegata. (All.3);
 - di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'8 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", aggiornate in ultimo in seguito all'approvazione del D.L. n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19." del 18 maggio 2021 a cui sono seguite le Linee Guida "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate lo scorso 20 maggio, che dovranno essere rispettate, oltre al rispetto di eventuali altre prescrizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
 - di dare atto che le Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala, quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
 - di dare atto che le Associazioni di Via "Borgo Po", "Corso Traiano" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, dichiarando di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, impegnandosi nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente alla normativa vigente e al rispetto del

Regolamento delle Feste di Via;

- di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 18 giugno, 20 giugno, 23 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione, l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
- di inviare la presente determinazione all'Assessorato Commercio, Direzione Commercio al Settore Viabilità, al Settore Suolo Pubblico e al Corpo di Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza necessari all'ottenimento da parte delle Associazioni sopra esposti dei permessi necessari per il corretto svolgimento dell'evento.
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a dare comunicazione alla sezione del Corpo di Polizia Municipale competente affinché vengano effettuati i controlli come previsti dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostatici

imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Davide Ricca

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Piera Rapizzi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI8-34-2021-All_1-VIE_-progetti.pdf
2. DELCI8-34-2021-All_2-Nuova_Guala_23.06.2021_i_favolosi_anni_70.pdf
3. DELCI8-34-2021-All_3-Preventivo_Favolosi_anni_'70...2021_x_comune.pdf
4. DELCI8-34-2021-All_4-Progetto_Ciak_via_Guala...2021.pdf
5. DELCI8-34-2021-All_5-Preventivo_Ciak_si_gira...2021_x_comune.pdf
6. DELCI8-34-2021-All_6-18._06.21_NotteBirreArtig.pdf
7. DELCI8-34-2021-All_7-2021_06_NotteBirreArtig_Preventivo.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento